



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

\*\*\*\*\*

## **D. LGS. 3/2/1993 N 29 ART. 59 COMMI 7 e 8 . REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/05/1998 con deliberazione N.38, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. N. 4742 Prot.N.4564 nella seduta del 18/06/98.

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 13/09/1998 al 27/09/1998.

Entrato in vigore il 28/09/1998.



**Il Segretario Generale**  
*(Stivala Dott.ssa Vincenza)*



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

D.LGS. 3/2/1993 N.29 ART.59 COMMI 7 e 8.  
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

\*\*\*\*\*

## ART. 1

Il Collegio Arbitrale di Disciplina del Comune di Nicosia, di cui all'art.59 commi 7 e 8 del D.Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni, unico per il personale non dirigente, è composto, per la valutazione del singolo "ricorso", come segue:

- due rappresentanti dell'Amministrazione;
- due rappresentanti dei dipendenti;
- un membro esterno all'Amministrazione, che lo presiede, di provata esperienza ed indipendenza.

Agli effetti della costituzione del "Collegio Arbitrale di Disciplina", che giudicherà i singoli ricorsi presentati dai dipendenti avverso "le sanzioni disciplinari", saranno nominati dieci rappresentanti dell'Amministrazione e dieci rappresentanti del personale comunale, i quali, di comune accordo e, in mancanza, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, indicano cinque presidenti, scelti fra soggetti esterni all'Amministrazione, vale a dire privi di qualsiasi rapporto di lavoro, convenzionale o di consulenza con il Comune, di provata esperienza ed indipendenza.

In assenza di accordi e/o di elezione dei cinque presidenti, entro dieci giorni dalla prima riunione congiunta, il Sindaco, all'uopo interessato tramite la consegna dei relativi verbali, richiederà la nomina dei presidenti stessi al Presidente del Tribunale di Nicosia.

In caso di cessazione dall'incarico dei componenti presidenti, si procederà alla surroga secondo la medesima procedura.

La nomina dei dieci rappresentanti dell'Amministrazione è disposta con provvedimento del Sindaco; allo stesso modo di procede alla eventuale surroga.



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

- 2 -

La nomina dei dieci rappresentanti del personale è effettuata dal Sindaco a seguito di elezione diretta del personale dipendente, non dirigente. Tutti i dipendenti non dirigenti sono elettori ed eleggibili

Verranno nominati i primi dieci dipendenti che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti verrà nominato il dipendente più anziano per età.

In caso di cessazione di qualcuno dei rappresentati dei dipendenti nominati, si procederà alla surroga con il dipendente che segue per numero di voti e, ad ulteriore parità, per età.

I suddetti rappresentanti dell'Amministrazione e dei dipendenti, nonché, i cinque componenti esterni all'Amministrazione, rimarranno in carica per un periodo di quattro anni dalla data del provvedimento di nomina. Gli stessi, alla scadenza, rimarranno, comunque, in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

## ART. 2

Il Collegio Arbitrale di Disciplina sarà assistito da un Segretario nominato dal Segretario Generale del Comune, scelto tra i dipendenti.

Il Collegio svolgerà la sua attività con il supporto logistico/amministrativo degli uffici del Servizio Personale.

## ART. 3

A seguito della nomina dei tre gruppi di membri per la composizione del Collegio Arbitrale di Disciplina del Comune, il Segretario del Collegio provvederà a compilare tre elenchi in stretto ordine alfabetico, così distinti:



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

- 3 -

- membri con funzioni di presidente (n. 5);
- rappresentanti dell'Amministrazione (n. 10);
- rappresentanti dei dipendenti (n. 10).

Il Collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei componenti e di assegnazione dei procedimenti disciplinari.

A tal uopo, all'atto della presentazione del ricorso avverso una sanzione disciplinare, il Segretario del Collegio predisporrà il provvedimento sindacale di nomina, per la costituzione del Collegio Arbitrale cui sarà assegnato il relativo procedimento.

Tale Collegio sarà costituito utilizzando i componenti, in stretto ordine di posto nei rispettivi elenchi, passando dal primo all'ultimo e di nuovo ripartendo dall'inizio dell'elenco dopo la costituzione del Collegio con i componenti degli ultimi posti e così via, escludendo i componenti che hanno fatto parte del Collegio che ha giudicato il ricorso immediatamente precedente.

In sede di prima applicazione, il Collegio Arbitrale sarà costituito dai primi soggetti compresi nei relativi elenchi.

In caso di riconsunzione o di motivato impedimento del Presidente o di uno o più componenti, sarà nominato nel Collegio stesso il membro che segue nell'elenco di competenza.

Al fine di assicurare la rotazione di tutti i componenti, il membro riconsunto o impedito, farà parte del Collegio che sarà nominato per il ricorso successivo.

L'assegnazione del procedimento disciplinare sarà disposta dal Sindaco contestualmente al provvedimento di costituzione del relativo Collegio Arbitrale.

L'assegnazione del procedimento disciplinare al singolo Collegio avverrà strettamente in base alla data ed all'ordine di protocollazione del ricorso stesso.



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

- 4 -

## ART. 4

Il Collegio decide sulle impugnazioni presentate dai dipendenti avverso l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

A tal fine, entro venti giorni dalla notifica dell'applicazione della sanzione disciplinare, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al Collegio Arbitrale di disciplina, dandone notizia all'Amministrazione.

Il Collegio, in osservanza alle norme procedurali contenute nel presente regolamento, emette la sua decisione entro novanta giorni dal ricevimento dell'impugnazione. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

L'impugnativa resta preclusa ed il ricorso viene dichiarato irricevibile d'ufficio, ove il dipendente abbia chiesto ed ottenuto una riduzione della sanzione applicabile, ai sensi dell'art.59 comma 6° del D.lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

La decisione del Collegio arbitrale sarà trasmessa, a cura del Segretario del Collegio medesimo, all'Ufficio Personale del Comune, il quale curerà l'inserimento della stessa nel relativo fascicolo personale e la notifica, in via riservata, al dipendente interessato ed al Dirigente che ha promosso il provvedimento disciplinare.

## ART. 5

Per quant'altro non previsto nel presente regolamento, si fa espressamente rinvio alle prescrizioni in materia contenute nell'art.59 del D.Lgs n.29/93, nel CC.CC.NN.LL. vigenti per il personale del comparto "Regioni-Autonomie Locali" e, in quanto applicabile, alle norme del Codice Civile e alla L.n.300/70 (Statuto dei Lavoratori).